

**AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2009 DEI VALORI DI CONGUAGLIO DEL COSTO EVITATO DI COMBUSTIBILE DI CUI AL TITOLO II, PUNTO 2, DEL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI 29 APRILE 1992, N. 6/92**

**Articolo 1**

*Calcolo del prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini del CEC*

- 1.1 Il valore di conguaglio, per l'anno 2009, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel CEC è pari a 29,59 c€/mc, derivante dalla somma delle seguenti tre componenti:
- a) componente relativa al trasporto, pari al valore definito a conguaglio per l'anno 2009 (1,78 c€/mc);
  - b) componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso, pari al valore definito a conguaglio per l'anno 2009 (3,84 c€/mc);
  - c) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale calcolata secondo le medesime modalità di calcolo previste dalla deliberazione n. 249/06 e pari, per l'anno 2009, a 23,97 c€/mc.

**Articolo 2**

*Quantificazione del CEC*

- 2.1 Il valore del CEC, espresso in c€/kWh, riconosciuto a conguaglio per l'anno 2009, è definito pari al prodotto tra:
- a) il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc, calcolato secondo le modalità riportate nell'articolo 1 e
  - b) i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, definiti dal provvedimento Cip n. 6/92 e dalla deliberazione n. 81/99 per i rispettivi ambiti di competenza.
- 2.2 Il valore del CEC, espresso in c€/kWh, riconosciuto a conguaglio per l'anno 2009 e calcolato ai sensi del comma 2.1, è pari a:
- 6,72 c€/kWh per le iniziative prescelte di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 481/95;
  - 6,36 c€/kWh per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;
  - 6,13 c€/kWh per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;
  - 5,89 c€/kWh per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 2001-2002.

**Articolo 3**  
*Disposizioni finali*

- 3.1 I valori del CEC riportati nei articoli 1 e 2 sono definiti provvisoriamente, con salvezza di ogni provvedimento che dovrà essere adottato all'esito del contenzioso sulla deliberazione ARG/elt 154/08, previa proposta dell'Autorità, fermi restando i valori del consumo specifico definiti dal provvedimento Cip n. 6/92 e dalla deliberazione n. 81/99 per i rispettivi ambiti di competenza.